



COMUNE DI LUNAMATRONA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DEI BUONI
PASTO AL PERSONALE
DIPENDENTE

Allegato "A" alla deliberazione G.C. n. .083 del 01/10/2018

Sommario

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI BUONO PASTO.....	3
Art. 2 - CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE	3
Art. 3 - VERIFICHE	3
Art. 4- PROCEDURA DI RILASCIO DEI BUONI PASTO – VALORE NOMINALE.....	4
Art. 5 - MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BUONO PASTO.....	4
Art. 6 - ESCLUSIONI.....	4
Art. 7 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO	4
Art. 8 - NORMA TRANSITORIA.....	4

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI BUONO PASTO

1. Le presenti disposizioni sono redatte ai sensi degli articoli 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.09.2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali, e al nonch  in riferimento agli indirizzi forniti con provvedimento di G.C. n. 47 del 04.06.2018.
2. Il Comune di Lunamatrona, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, istituisce, a favore del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, full time e part time, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di ticket restaurant (buono pasto) del valore nominale di € 5,16, nel rispetto delle condizioni indicate dai successivi articoli.

Art. 2 - CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE

1. Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito del servizio mensa o di altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
2. Possono usufruire dei buoni pasto i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, full time e part time, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a. prestino effettivamente nel giorno di rientro settimanale, previsto per il marted , la loro attivit  lavorativa al mattino con un minimo di 6 ore e con prosecuzione nelle ore pomeridiane non inferiore alle 3 ore;
 - b. effettuino una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti, e non superiore a due ore, proseguendo l'attivit  lavorativa al pomeriggio;
 - c. la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia pausa pranzo.
3. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa   connesso all'effettiva prestazione dell'attivit  lavorativa, certificata dai sistemi di rilevazione, pertanto, affin  il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto,   indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo, rispettando le pause sopra indicate.
4. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente abbia rispettato le condizioni precedentemente elencate, pertanto, non   possibile raddoppiare il beneficio, neanche nel caso in cui il dipendente protragga la sua attivit  lavorativa nelle ore serali.
5. Il diritto all'attribuzione del buono pasto viene maturato anche nel caso di spostamento del rientro settimanale in altra data, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio;
6. Non avr  diritto all'attribuzione del buono il dipendente che usufruisca del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute.

Art. 3 - VERIFICHE

7. Entro il mese di Ottobre, l'Ufficio Personale provveder  a verificare la presenza di eventuali economie, verificatesi nella distribuzione dei buoni pasto, al fine di poterli redistribuire equamente tra il personale dipendente avente diritto, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo precedente, per la copertura di prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate o diversa articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 4- PROCEDURA DI RILASCIO DEI BUONI PASTO – VALORE NOMINALE

1. Il valore del buono pasto è fissato in € 5,16.
2. La consegna dei buoni pasto è effettuata successivamente alla verifica da parte dell'Ufficio Personale, delle condizioni stabilite dal presente Regolamento, che provvederà all'erogazione dei buoni ogni bimestre;
3. L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.

Art. 5 - MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BUONO PASTO

1. Il buono deve essere utilizzato al di fuori dell'orario di servizio, nei termini indicati nel buono stesso, in unica soluzione e per il suo valore complessivo;

Il buono è strettamente personale:

- a) non è cedibile;
 - b) non è cumulabile;
 - c) non è commerciabile;
 - d) non è convertibile in denaro;
 - e) deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati;
2. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione;
 3. I buoni pasto non potranno in nessun caso dare diritto al dipendente a resto in denaro qualora il costo del pasto sia inferiore al valore nominale del buono. Nel caso venga effettuata una consumazione di valore eccedente a quello del buono, il dipendente dovrà provvedere ad integrare personalmente la differenza.

Art. 6 - ESCLUSIONI

1. L'assenza giornaliera dal servizio non dà diritto all'erogazione del buono pasto. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi: ferie, malattia, infortunio, riposo compensativo, permessi art. 31 C.C.N.L. triennio 2016-2018, sciopero, permessi L. 104/92, permessi L. 53/2000, permessi per esami, sospensione cautelare, assenza ingiustificata, congedi obbligatori e facoltativi ai sensi del D.lgs. 151/2001;
2. Viene esclusa l'attribuzione del buono pasto in occasione di prestazioni di lavoro rese solo in orario antimeridiano oppure esclusivamente in quello pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore serali e notturne;
3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione, Ente od ufficio ove prestano servizio.

Art. 7 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. I buoni devono essere conservati con la massima cura da parte del personale. Nel caso di furto o smarrimento degli stessi non verranno forniti duplicati.

Art. 8 - NORMA TRANSITORIA

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi e integrativi vigenti.